

Nel Codice della crisi un sottoinsieme di elementi per un adeguato assetto contabile

Informazioni utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale

/ Massimo BOIDI

L'entrata in vigore del Codice della crisi, di cui al DLgs. [14/2019](#), modificato dal DLgs. [83/2022](#), a partire dal 15 luglio 2022, ha visto buona parte dei primi commenti concentrarsi nell'analisi dell'[art. 3](#), intitolato "Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa", ove sono elencati quegli elementi, che, se presenti, dovrebbero portare gli amministratori a valutare l'assunzione senza indugio delle iniziative necessarie a far fronte a un presumibile stato di crisi.

Secondo il comma 3 del predetto articolo, se gli **assetti** sono adeguati, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 2086](#) comma 2 c.c., devono consentire di:

- rilevare eventuali **squilibri** di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la **sostenibilità** dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i **dodici mesi** successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la **lista di controllo** particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, di cui all'[art. 13](#) comma 2.

Secondo il successivo comma 4, costituiscono **segnali** per la previsione di cui al comma 3, l'esistenza:

- di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scaduti da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'[art. 25-novies](#) comma 1.

Il comma 2 dell'[art. 2086](#) del c.c. impone di adottare adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili, **"anche"** in funzione della rilevazione **tempestiva** della crisi e della perdita della continuità aziendale, ciò presuppone un **sistema contabile** in grado di fornire le informazioni necessarie.

Solo le "[Norme di comportamento per il Collegio sindacale delle società non quotate](#)", emanate dal CNDCEC e aggiornate al gennaio 2021, forniscono all'organo di controllo, ex [art. 2403](#) c.c., e indirettamente agli organi

amministrativi, gli elementi idonei per identificare l'adeguatezza degli assetti per le situazioni "in bonis" e per quelle di crisi (sul tema, si veda il Trib. Cagliari [19 gennaio 2022](#)).

Un assetto amministrativo-contabile è adeguato (e ispirato a principi di corretta amministrazione) quando le **scelte gestionali** siano ispirate al principio di **corretta** informazione e di ragionevolezza, che siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone, gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle decisioni assunte; e inoltre, se permette:

- la completa e **tempestiva** rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

Un assetto organizzativo è adeguato quando, salvo il criterio di proporzionalità, presenta i seguenti requisiti:

- organizzazione gerarchica;
- redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle **funzioni**, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dell'amministratore delegato, nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- sussistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei **rischi** e del sistema di controllo, nonché la **completezza**, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;
- esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione.

L'art. 3 declina in un'ottica di sola **crisi** le caratteristiche di adeguatezza di un assetto che, per i suoi contenuti, va ricondotto a quello solo contabile, essendo richieste informazioni precise e particolareggiate da questo desumibili, ma nell'ottica di un'unica finalità.

Per questi motivi, a parere di chi scrive, il contenuto della norma **non** aggiunge nulla in ordine all'adeguatezza di un sistema contabile, ma rappresenta un sottoinsieme del concetto più generale di "produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale", a cui deve essere aggiunto il requisito della tempestività.